

**LETTERA
CONTRATTO
TRA**

RCS Sport S.p.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A. con sede in Via Rizzoli 8, 20132 Milano (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Milano sotto il numero 290976 – R.E.A. 1302385, rappresentata dall'Amministratore Delegato Paolo Giacomo Bellino (di seguito denominata: “**RCS Sport**”)

E

ATIM – Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 60121 Ancona C.F. e P.I. 02918510427 (di seguito denominata: “**ENTE**”)

PREMESSO CHE

(a) RCS Sport è una società specializzata nell'organizzazione e nella gestione, in tutte le forme, di manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale tra le quali la gara di ciclismo professionistico a tappe della durata di tre settimane denominata “*Giro d'Italia*” (di seguito anche “**Giro**”) riconosciuta dall'Unione Ciclistica Internazionale (di seguito “**UCI**”) come “*Evento dell'UCI World Tour*”;

(b) RCS Sport dispone dei diritti di utilizzazione economica connessi al Giro e dei relativi marchi con facoltà di concessione a favore di terzi. In tale contesto, RCS Sport intende cooperare con l'Ente secondo i termini e condizioni di seguito previste allo scopo di organizzare alcune tappe del Giro (di seguito anche congiuntamente “**Tappa**”);

(c) L'Ente, a sua volta, è interessato a cooperare con RCS Sport secondo i termini e condizioni di seguito previste per l'organizzazione della Tappa ed è interessato a poter presentare la Città di Fossombrone come “*Sede di Tappa*” del Giro;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

1. Premesse e Allegati

Le premesse e i seguenti allegati formano parte integrante del presente contratto:

- Allegato “A” – Attività di RCS Sport;
- Allegato “B” – Attività di Promozione e Comunicazione;

2. Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ente si impegna ad acquisire i servizio di Promozione e Comunicazione della Regione Marche, meglio riepilogati nell’allegato B., il giorno successivo della Tappa e RCS Sport a sua volta si impegna a organizzare la Tappa, predisponendo in particolare le specifiche attività che saranno di volta in volta concordate secondo quanto di seguito previsto.

2.2 Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede per la migliore organizzazione, promozione e gestione della Tappa, anche nell’ottica di raggiungere il massimo risultato possibile sia in riferimento alla Tappa stessa sia in riferimento al Giro nel suo complesso.

3. Organizzazione e Promozione della Tappa

3.1 La Tappa si terrà in data 13 maggio 2023

8^ tappa – 13 maggio 2023 – TERNI - FOSSOMBRONE

3.2 La Tappa consisteranno nello svolgimento della competizione organizzata da RCS Sport, con arrivo e partenza nei luoghi indicati nel Rapporto Tecnico allegato sub “D”.

3.3 In relazione all’organizzazione della Tappa, RCS Sport:

- (a) si impegna a realizzare le attività indicate negli allegati “A”;
- (b) ottenere, a proprie spese, tutte le autorizzazioni e permessi dalle competenti amministrazioni in relazione:
 - (i) allo svolgimento della Tappa;

- (ii) alla installazione delle strutture che saranno usate da RCS Sport, a sua discrezione, nello svolgimento delle attività a suo carico previste ai sensi dell'Allegato "A";
 - (iii) all'esercizio da parte di RCS Sport dei diritti previsti ai sensi del successivo articolo 3.4(b);
 - (iv) alla realizzazione delle attività previste ai sensi dell'Allegato "B".
- (c) ha competenza - a sua esclusiva discrezione e nel rispetto di ogni eventuale indicazione delle autorità pubbliche competenti – per decidere in relazione a:
- (i) aspetti logistici e sportivi della Tappa (quali a titolo esemplificativo percorso di gara, luoghi di arrivo/partenza, ecc.);
 - (ii) coordinamento delle operazioni tecniche della Tappa (quali a titolo esemplificativo allestimento e disallestimento delle aree di arrivo e partenza, villaggi commerciali, archi, ecc.);
 - (iii) rispetto delle regole applicabili dettate dall'UCI;
 - (iv) selezione dei *partners* commerciali del Giro.

3.4 Per le attività di comunicazione, promozione, intrattenimento e ospitalità relative alla Tappa:

- (a) le Parti si impegnano a realizzare le attività indicate nell'Allegato "B",

4. Uso dei Marchi

4.1 In riferimento alla realizzazione delle attività previste dal presente contratto – e a fronte di parte del corrispettivo indicato nel successivo articolo 7 - RCS Sport concede all'Ente il diritto di usare ai termini e condizioni di cui ai successivi articoli 4.2 e 4.3, i segni distintivi e i marchi indicati nel *Style Guide Book* (di seguito i "**Marchi**").

L'Ente prende atto e riconosce che qualsiasi marchio relativo al Giro e alla Tappa - tra cui "*Giro d'Italia*", "*Giro*", "*Giro 106*", ecc. - appartiene a RCS Sport e non può essere utilizzato dall'Ente senza il previo consenso scritto di RCS Sport.

4.2 Con riferimento all'utilizzo dei Marchi, le Parti concordano che gli stessi potranno essere utilizzati dall'Ente esclusivamente:

- (a) in riferimento alla realizzazione delle attività a proprio carico per la Tappa, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli 3.3 e 3.5, e in ogni caso in relazione alla Tappa;
- (b) per promuovere l'area geografica di propria competenza come località turistica e commerciale, senza alcun vincolo temporale;
- (c) senza associarli ad altri segni distintivi o marchi (regolarmente registrati o utilizzati su base di fatto), fatta eccezione per il logo dell'Ente e, comunque, mai in abbinamento a marchi di terzi e/o su prodotti e articoli promozionali in genere;
- (d) se tutte le previsioni del presente articolo 4) vengono rigorosamente rispettate;
- (e) in conformità con lo *Style Guide Book*;
- (f) concordando gli ambiti e le modalità con il settore marketing di RCS Sport;

4.3 Le Parti infine concordano che:

- (a) qualsiasi uso dei Marchi diverso da quanto indicato dal precedente Articolo 4.2, necessiterà del previo consenso scritto di RCS Sport, che sarà libera di concederlo o meno a propria discrezione;
- (b) in nessun caso, in riferimento alle attività di cui al presente contratto, l'Ente è autorizzato a usare qualsiasi marchio, logo, nome dominio o altri segni distintivi diverso dai Marchi;
- (c) in nessun caso l'Ente potrà depositare o registrare qualsiasi marchio, logo, nome dominio o altri segni distintivi che possa essere confuso con uno qualsiasi dei Marchi.

5. Contenuti Fotografici e Audiovisivi

5.1 L'Ente prende atto e riconosce che RCS Sport potrà concedere a terzi – anche in via esclusiva – i diritti audiovisivi e fotografici, nonché i relativi diritti di diffusione, della Tappa e del Giro.

5.2 L'Ente potrà utilizzare immagini fotografiche e audiovisive della Tappa e del Giro esclusivamente per propri scopi di comunicazione istituzionale a condizione che:

- (a) in relazione ai contenuti audiovisivi ufficiali, l'Ente utilizzi solo i contenuti forniti dall'organizzazione;

- (b) In relazione ai contenuti fotografici ufficiali, l'Ente potrà utilizzarli senza costi aggiuntivi riportando i credits "Rcs Sport – Lapresse"
- (c) tutti i necessari consensi da parte delle persone raffigurate nelle immagini e tenendo manlevato RCS Sport da qualsivoglia eventuale richiesta da parte delle stesse in relazione all'uso della loro immagine ai sensi di quanto sopra previsto.

6. Articoli Promozionali

6.1 L'Ente prende atto e accetta che RCS Sport può concedere a terzi (di seguito i "*Licenziatari*") – anche in via esclusiva – i diritti di produrre e vendere articoli promozionali da distribuire durante la Tappa o lungo il percorso interessato dal passaggio della gara.

6.2 L'Ente potrà distribuire liberamente articoli promozionali che non presentino il marchio Giro d'Italia qualora lo ritenesse opportuno per le proprie attività istituzionali, assicurando che gli stessi articoli siano distribuiti gratuitamente.

7. Corrispettivo

7.1 Per tutte le attività svolte da RCS Sport a favore dell'Ente con il presente contratto anche in riferimento alla qualifica di Sede di Tappa del Giro, l'Ente riconoscerà a RCS Sport un corrispettivo di **Euro 144.590,16** oltre IVA a fronte di fattura emessa a fine evento

7.2 Gli importi sopra indicati sono al netto di IVA e saranno pagati a mezzo mandato di pagamento entro 60 giorni dall'emissione della fattura elettronica emessa da RCS Sport, salvo ipotesi non riconducibili all'ENTE.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari

8.1 RCS Sport si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In particolare:

- a) indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: Intesa San Paolo – Ag.1902 **IBAN** IT96P0306909537100000008284 **BIC/SWIFT** BCITITMM;

- b) indica nella persona del Sig. Roberto Bonalumi residente per la carica in via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano – C.F. BNLRRRT64H24L400Z- il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C

- c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione di quanto previsto dal presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del seguente CIG [sa indicato prima della sottoscrizione] ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria;

8.2 Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora RCS Sport risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

8.3 RCS Sport si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente contratto. RCS Sport si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

9. Manleva

9.1 L'Ente terrà manlevato e indenne RCS Sport in relazione a qualsiasi richiesta, pretesa o azione che qualunque terzo possa avanzare - in ogni forma e a ogni titolo – nei confronti di RCS Sport in relazione:

- (a) all'esecuzione da parte dell'Ente del presente contratto e qualsiasi altra attività comunque svolta dall'Ente in relazione alla Tappa; o
- (b) qualsiasi inadempimento da parte dell'Ente alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

10. Assicurazione

10.1 L'Ente prende atto e accetta che RCS Sport avrà una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei danni che RCS Sport potrà causare nell'organizzazione della Tappa.

11. Forza Maggiore

11.1 Il corrispettivo indicato nel precedente Articolo 7.1 sarà dovuto in misura massima del 50% nel caso in cui la tappa sia (in tutto o in parte) cancellata o posticipata a causa di eventi di forza maggiore, inclusi il lutto nazionale, epidemia (attuale, minacciata o temuta) che possa causare restrizioni al movimento di persone, condizioni meteorologiche avverse che presentino pericoli per coloro che partecipano alla Tappa (ciclisti, personale dell'organizzazione, addetti media, spettatori, ecc.), atti di terrorismo (verificati o minacciati) durante la Tappa o nei 60 giorni precedenti la data della Tappa, lo sciopero (compreso lo sciopero del personale che non consenta l'esecuzione della corsa in condizioni di sicurezza), qualsiasi forma di protesta da parte di qualsiasi persona che partecipa all'esecuzione della Tappa (ciclisti, personale dell'organizzazione, addetti media, spettatori, ecc.), nonché qualsiasi evento che, ai sensi delle norme UCI applicabili, comporti (in tutto o in parte) l'annullamento o il posticipo di una gara ciclistica professionistica.

11.2 A tale riguardo, le Parti concordano che coopereranno in buona fede in modo da eliminare o ridurre al minimo le conseguenze di qualsiasi evento di forza maggiore e in modo da garantire, nel miglior modo possibile, l'esecuzione della Tappa.

11.3 Con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Parti concordano che il precedente articolo 11.1) non troverà applicazione nel caso in cui la Tappa dovesse essere cancellata a seguito di misure restrittive adottate da parte dell'Autorità competenti per l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica. In tale eventualità l'ENTE sarà liberato dal pagamento del corrispettivo indicato nel precedente Articolo 7.1

12. Varie

12.1 Spese. Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, ciascuna parte si farà carico di commissioni, spese, e costi sostenuti dalla stessa o dai propri consulenti in relazione alla negoziazione, all'esecuzione e all'attuazione del presente accordo.

12.2 Modifiche. Ogni deroga o accordo complementare alla presente convenzione dovrà essere formulato per iscritto e firmato dalle due parti.

12.3 Comunicazioni. Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi del contratto dovrà avvenire per iscritto, ai seguenti indirizzi:

- Se a RCS Sport:

Mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata a:

RCS Sport S.p.A.

Via Rizzoli 8

20132 Milano

oppure mediante posta elettronica certificata indirizzata a:

ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it, con copia a giusy.virelli@rcs.it

Resta inoltre inteso che i suddetti indirizzi saranno considerati come proprio domicilio ai fini del contratto.

1.1 Subappalto. Le Parti potranno subappaltare a terzi l'esecuzione delle rispettive attività previste ai sensi del presente contratto, a condizione che:

- (a) ciascuna parte terrà manlevata e indenne l'altra parte in relazione a qualsiasi richiesta, pretesa o azione che possa essere avanzata nei suoi confronti in relazione ad attività del subappaltatore;
- (b) dietro richiesta scritta, ciascuna parte comunicherà per iscritto all'altra l'elenco dei subappaltatori di volta in volta impiegati.

1.2 Cessione del Contratto. Il presente contratto e i relativi diritti e obblighi da questo derivanti non potranno essere ceduti a terzi, fatta eccezione per quanto segue:

- (a) RCS Sport potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto e/o i diritti o le obbligazioni da questo derivanti a una o più società di volta in volta controllate da RCS MediaGroup S.p.A.;
- (b) l'Ente avrà facoltà di sublicenziare ad altri enti locali coinvolti nelle Tappa diritti derivanti del presente contratto fermo restando la responsabilità dell'Ente nei confronti di RCS Sport per le obbligazioni assunte.

1.3 Codice Etico. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, l'Ente si impegna, nei rapporti con RCS Sport., anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di RCS Sport, quale parte integrante del modello adottato ex D. Lgs. 231/01 e pubblicato sul sito www.rcsmediagroup.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiarate di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità dell'Ente, sarà facoltà di RCS Sport risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Ente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, RCS Sport e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice di Etico.

1.4 Legge Applicabile e Foro Competente. Il Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiarano di accettare nella loro interezza tutte le clausole in esso contenute senza esclusione o riserva alcuna. Le Parti dichiarano altresì che tutti gli articoli del presente Contratto sono stati oggetto di trattativa e che la stessa è stata svolta nella piena libertà e volontà delle Parti. Pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Milano, il _____

L'amministratore Delegato

Il Direttore Generale

RCS Sport S.p.A.

L'Ente

RCS Sport S.p.A.

ALLEGATO "A"
ATTIVITÀ DI RCS SPORT

1. Montaggio e smontaggio delle seguenti strutture:
 - (a) villaggio di partenza, transenne, podio firma, la rampa di lancio per la tappa a cronometro, i totem di partenza, le aree hospitality, i servizi igienici per accreditati;
 - (b) striscioni di arrivo, striscioni e pannelli dei partners commerciali di RCS, arco dell'ultimo chilometro, linea di arrivo, dispositivi di cronometraggio e di photofinish, press unit, podio premiazione, gruppi elettrogeni, impianti audio fonici, strutture delle aree hospitality e tribune;nonché fornire il materiale di installazione, le attrezzature e il personale necessari per l'organizzazione della Tappa, così come stabilito nel Rapporto Tecnico.

2. Effettuare sopralluoghi delle aree di partenza e arrivo e del percorso. Durante tali sopralluoghi, i rappresentanti di RCS Sport concorderanno con i rappresentanti dell'Ente i luoghi precisi di arrivo, il posizionamento di tutte le necessarie strutture e, più in generale, concorderanno tutte le specifiche misure tecniche necessarie per garantire la buona riuscita della Tappa. Al termine dei sopralluoghi, RCS Sport redigerà un rapporto e un elenco di attività che saranno ragionevolmente richieste per la realizzazione della Tappa e delle pertinenti attività accessorie.

ALLEGATO “B”
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

A) Attività di Promozione e Comunicazione di RCS Sport

1. Presentare la città di Fossombrone come sede della Tappa.
2. Garantire che il nome e lo stemma dell’Ente appaia nella mappa ufficiale del Giro e nel materiale del marketing.
3. Inserire nella Guida Tecnica del Giro (“*Garibaldi*”) e su ogni supporto disponibile (ad esempio il sito www.giroditalia.it) una descrizione della Tappa e contenuti di interesse per l’Ente che saranno prodotti dall’Ente a proprie spese e saranno consegnate a RCS Sport entro il 31 gennaio 2023. A tale riguardo, l’Ente garantisce a RCS Sport che i contenuti sopra indicati sono liberi da ogni diritto di terzi e che possono essere liberamente utilizzati da RCS Sport.
4. Promuovere la divulgazione di informazioni turistiche, culturali ed economiche sulla Regione Marche, inserendo dette informazioni nell’eventuale guida culturale del Giro, sulla base del materiale fornito dall’Ente. A tale riguardo, l’Ente garantisce a RCS Sport che i contenuti sopra indicati sono liberi da ogni diritto di terzi che possono essere liberamente utilizzati da RCS Sport.
5. Collaborare con l’Ente per realizzare un piano di marketing e comunicazione, con tempistiche per la preparazione e il lancio delle iniziative di comunicazione media in relazione alla Tappa.
6. Nei giorni di svolgimento della Tappa, inserire il nome dell’Ente nell’area di partenza sul podio firme e nell’area di arrivo sull’arco di arrivo della Tappa.
7. Consentire all’Ente di posizionare, in punti del percorso da concordare per iscritto, striscioni istituzionali con lo stemma o il nome dell’Ente e altri nomi/eventi istituzionali direttamente correlati all’Ente. La lunghezza totale degli striscioni (forniti dall’Ente e approvati per iscritto da RCS Sport) non può superare i 6 metri su ciascun lato della

strada (12 metri in totale). Non saranno consentite ulteriori affissioni lungo il percorso, se non con il preventivo consenso scritto di RCS Sport.

8. Fornire all'Ente lo Style Guide Book.
9. Collaborare con l'Ente per realizzare un piano di marketing e comunicazione, con tempistiche per la preparazione e il lancio delle iniziative di comunicazione media in relazione alla Tappa.

B) Accrediti forniti da RCS Sport

1. Arrivo: L'Ente avrà (i) **50** accrediti per la tribuna posta all'arrivo della Tappa; (ii) **5** accrediti per "Autorità" con accesso all'area *hospitality* principale e al podio premiazione della Tappa.

C) Attività di Promozione e Comunicazione dell'Ente

Fatti salvi i diritti di RCS Sport e gli obblighi di esclusività relativi allo sfruttamento commerciale del Giro, l'Ente avrà il diritto, a proprie spese e senza il riconoscimento di alcun corrispettivo, di svolgere attività commerciali e promozionali accessorie relative alla Tappa, a condizione che dette attività:

- (a) vengano notificate per iscritto a RCS Sport;
- (b) vengano realizzate al di fuori delle aree che saranno oggetto di ripresa televisiva della Tappa;
- (c) vengano realizzate al di fuori delle aree all'interno delle quali sono presenti stand di licenziatari autorizzati e nei suoi dintorni, a tal fine, RCS Sport, su richiesta scritta dell'Ente, si impegna a consegnare all'Ente l'elenco dei relativi licenziatari e dei rispettivi luoghi di attività, che possono essere di volta in volta aggiornati a discrezione di RCS Sport.

D) Animazione e relazioni pubbliche

ALLEGATO “D”

RCS Sport si impegna ad offrire, a sue cure e responsabilità, le seguenti prestazioni destinate sia al pubblico, sia ad ospiti e partner dell'Evento.

All'arrivo RCS Sport provvederà a:

- (a) allestire un podio premiazioni sul quale si svolgerà la cerimonia protocollare cui due personalità dell'Ente saranno invitate ad assistere;
- (b) allestire una'area hospitality all'arrivo in cui 50 posti sono a disposizione per gli ospiti dell'Ente;
- (c) mettere a disposizione 5 accrediti Autorità nominali riservati alle personalità dell'Ente (es. Sindaco, Prefetto, ecc.)